

Pubblicato il 21/09/2020

N. 00347/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00486/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2020, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG), WWF Italia, Lega per l'abolizione della caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Autonoma Sardegna, Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Caccia Pesca Ambiente della Sardegna, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

parziale, previa sospensione, del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 7602/11 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto “*Calendario venatorio 2020/2021*”,

pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.51 del 27 agosto 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il calendario venatorio 2020/2021 nella parte in cui prevede l'apertura della caccia nei confronti:

- del Moriglione (*Aythya ferina*), a partire dal 20 settembre, con un carniere potenziale di 3 capi abbattibili nell'intera stagione;
- della Pavoncella (*Vanellus vanellus*), a partire dal 15 ottobre 2020, con un carniere potenziale di 5 capi abbattibili al giorno e 25 capi abbattibili nell'intera stagione di caccia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che è possibile disporre la trattazione collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020, previa abbreviazione dei termini processuali;

Considerato quindi che il grave danno prospettato assume rilievo solo per l'apertura della caccia nei confronti del Moriglione (*Aythya ferina*);

Considerato che, come affermato dai ricorrenti, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (con nota del 28 maggio 2020), aveva chiesto la sospensione della caccia nei confronti del Moriglione (e della Pavoncella), specie protette, anche *“al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea”*;

Considerato che l'ISPRA, nel parere trasmesso il 30 luglio 2020, ha fatto

espresso riferimento (a pagina 4) alla citata nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che le ragioni, esposte nel decreto impugnato, che hanno indotto la Regione a consentire comunque la caccia del Moriglione, devono essere approfondite in sede collegiale e che, nelle more, può determinarsi il grave danno lamentato.

P.Q.M.

Accoglie, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., la richiesta di misure cautelari monocratiche, nei limiti indicati, e per l'effetto sospende il calendario venatorio 2020/2021 della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui prevede l'apertura della caccia nei confronti del Moriglione (*Aythya ferina*), a partire dal 20 settembre 2020.

Fissa per la trattazione collegiale, previa abbreviazione dei termini processuali, la camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 21 settembre 2020.

**Il Presidente**  
**Dante D'Alessio**

IL SEGRETARIO